



CITTÀ DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

Medaglia d'Argento al Valore Civile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO V - Settore Eventi Sport e Turismo

N. 1250 del 18/06/2026

OGGETTO: Proposta spontanea di sponsorizzazione relativa all'organizzazione dell'evento "Nostalgia 90" del 20 giugno 2026 – Piazza IV Novembre Borgo Hermada. Approvazione schema di contratto. CIG. BC0E26E02E.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'art. 118, co. 4, della Costituzione sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi del quale il perseguimento dell'interesse generale non è di esclusiva competenza delle istituzioni pubbliche ma riguarda anche l'azione dei cittadini, singoli e associati;
- l'articolo 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e ss.mm.ii.:
 - prevede, al comma 1, la possibilità per le Amministrazioni Pubbliche di «*stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile*»;
 - impone, al comma 2, precise condizioni all'esercizio della suddetta facoltà, nel senso che la sponsorizzazione deve:
 - essere diretta al perseguimento di interessi pubblici;
 - escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 - comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
- l'articolo 119, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in applicazione dell'articolo 43 della L. 27 n. 449/1997, prevede la possibilità per i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali di sottoscrivere contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi prestati;

VISTO l'atto a firma del Presidente ANAC del 21 gennaio 2026 – Fasc. OLD UVCP n. 2529/2025, che richiama:

- l'osservanza della forma scritta per qualsiasi atto dispositivo della P.A., in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità espressi dall'art. 97 della Costituzione;
- l'utilizzo obbligatorio di uno specifico CIG e il rispetto della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010, per le procedure/affidamenti aventi ad oggetto una prestazione di servizio, al fine di rendere

trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici (cfr. Delibera ANAC n. 562/2023 e Delibera ANAC n. 585/2023);

VISTA, altresì, la Delibera ANAC n. 584 del 19 dicembre 2023, aggiornata dalla Delibera n. 188 del 15/04/2026, che ricomprende i contratti di sponsorizzazione tecnica, di cui all'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, tra le procedure sottoposte alla vigilanza dell'Autorità (ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b) del medesimo decreto legislativo) escluse dall'applicazione del codice dei contratti pubblici ma con obbligo di acquisizione del CIG ai soli fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che:

- il Comune di Terracina promuove forme di collaborazione tra l'Ente e i cittadini finalizzate alla partecipazione, alla cura e alla promozione dei beni e dei servizi offerti alla collettività;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 08/03/2024 è stato approvato il vigente Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni;

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 14/05/2026, tra l'altro:

- è stato approvato lo svolgimento della manifestazione denominata "Nostalgia 90", calendarizzata in data 20/06/2026 a Borgo Hermada – Piazza IV Novembre, con organizzazione a carico del Comune di Terracina;
- si è previsto il ricorso all'istituto della sponsorizzazione per la copertura delle seguenti spese necessarie alla buona riuscita della manifestazione: vitto e alloggio per lo staff e i tecnici, piano di sicurezza safety e security, servizio sanitario con ambulanza, gazebo e sedie per backstage, transenne;
- è stata demandata al Dipartimento V la procedura relativa alla suddetta sponsorizzazione;

ATTESO che:

- in generale, l'istituto della sponsorizzazione si caratterizza per la possibilità offerta alle pubbliche amministrazioni di migliorare la qualità dei servizi senza gravare sui propri bilanci, in cambio della promozione dell'immagine dei soggetti terzi che apportano il loro contributo in termini finanziari o di beni e/o servizi;
- in particolare, il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico (art. 1322 codice civile) a forma libera (art. 1350 codice civile), di natura patrimoniale (art. 1174 codice civile), a prestazioni corrispettive (sinallagmatico), in forza del quale lo sponsorizzato ("sponsee") si obbliga a consentire ad altri ("sponsor") l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro corrispettivo (che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o in entrambi, da erogarsi da parte dello sponsor);
- trattasi di un contratto a prestazioni corrispettive per mezzo del quale lo sponsor si impegna ad assicurare un compenso al contraente, in questo caso ente locale, per visibilità del marchio o prodotti in occasione di una iniziativa (Risoluzione n. 88 del 11 luglio 2005 dell'Agenzia delle Entrate);
- i contratti di sponsorizzazione si configurano come strumenti negoziali sempre più diffusi negli Enti Locali che vi ricorrono al fine di reperire risorse e consentire risparmi di spesa in occasione di iniziative, eventi e progetti di diverso tipo;

EVIDENZIATO che:

- l'Amministrazione Comunale ha tra i suoi compiti istituzionali quello di valorizzare l'immagine della Città e della sua vocazione turistica e culturale, la promozione del territorio anche attraverso l'organizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni turistici, culturali e artistici;
- pertanto, con riferimento al perseguimento degli interessi pubblici, il ricorso alle procedure di sponsorizzazione per finanziare iniziative e/o eventi turistici persegue un evidente interesse pubblico, in quanto in grado di

determinare la realizzazione di una riduzione delle spese di funzionamento dell'Ente, accrescendo al contempo l'efficienza dell'attività di gestione, attraverso l'offerta di servizi alla cittadinanza;

DATO ATTO che, nelle more della pubblicazione dell'avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle proposte di sponsorizzazione di cui alla richiamata D.G.C. n. 69/2026:

- è pervenuta all'Amministrazione comunale la proposta spontanea di sponsorizzazione tecnica relativa all'organizzazione dell'evento "Nostalgia 90", da parte della Parrocchia S. Antonio di Padova, Cod. Fisc. 91011710596, con sede in Piazza IV Novembre - Borgo Hermada, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 39876/I del 20/05/2026, e successivamente integrata con note prot. n. 41173/I del 26/05/2026 e prot. n. 41743/I del 27/05/2026;

- con successiva nota prot. n. 42753/I del 01/06/2026 la Parrocchia S. Antonio di Padova ha formalmente rinunciato alla predetta sponsorizzazione;

PRESO ATTO che con successiva nota prot. n. 43215/I del 03/06/2026 è pervenuta un'ulteriore proposta spontanea di sponsorizzazione tecnica da parte della Società Sportiva Dilettantistica Hermada S.r.l., con sede in Terracina (LT) Via Cesare Battisti Campo Sportivo snc – frazione Borgo Hermada, Cod. Fisc. 80006480596, P.Iva 01422460590, che ha proposto di collaborare all'organizzazione dell'evento in oggetto mediante la fornitura dei seguenti beni e servizi a carico della società sportiva:

- Piano di sicurezza (Safety e Security);
- Servizio sanitario con presenza di medico e ambulanza sul posto;
- Gazebo e sedie per il backstage;
- Vitto e alloggio per staff e tecnici (cena e pernottamento) per massimo nr. 10 persone;
- personale per assistenza ai varchi costituito da nr. 6 persone;

per un valore stimato complessivo della sponsorizzazione pari ad € 3.150,00 oltre IVA ai sensi di legge;

CONSIDERATO che l'iniziativa proposta:

- risponde a finalità di interesse pubblico in quanto funzionale allo svolgimento della manifestazione "Nostalgia 90" approvata dall'Amministrazione comunale, determinando al contempo un'economia di spesa per l'Ente;
- ha ad oggetto la cessione gratuita di beni e servizi e comporta, pertanto, risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti;
- non configura forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata, o di contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente, anche in ragione della natura giuridica del soggetto proponente (società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021) e dell'oggetto sociale relativo all'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica), nel rispetto delle norme del C.O.N.I., del C.I.P. e delle federazioni sportive nazionali ;

RICHIAMATO l'art. 18 del Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni rubricato "Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor", il quale prevede:

- al comma 1 *"Nel caso in cui pervenga una proposta spontanea di sponsorizzazione, il dirigente competente valuta preventivamente l'ammissibilità della stessa e la convenienza e l'interesse pubblico perseguito. Se l'opera/servizio/fornitura da sponsorizzare non sono preventivamente individuati in un atto di programmazione dell'Amministrazione comunale, la valutazione della proposta è rimessa alla Giunta comunale";*
- al comma 5 *"Il Comune di Terracina si riserva la facoltà di aderire direttamente alle proposte di sponsorizzazioni quando il valore dei beni o servizi offerti non sia superiore a € 10.000,00 (diecimila)";*

ATTESO che:

- i servizi/beni oggetto della sponsorizzazione sono stati preventivamente individuati con la richiamata D.G.C. n. 69 del 14/05/2026;
- la fattispecie di sponsorizzazione in oggetto è quella della c.d. "sponsorizzazione tecnica", consistente nella fornitura di beni e servizi a cura e a spese dello sponsor;
- il valore del corrispettivo offerto è inferiore a 10.000,00 euro;

RITENUTA:

- la congruità della proposta di sponsorizzazione di cui al prot. n. 43215/I del 03/06/2026 e successiva integrazione prot. n. 44975/I del 09/06/2026 e prot. n. 46818/I del 16/06/2026, in ragione delle controprestazioni in capo all'Amministrazione in qualità di "sponsee";
- altresì, la convenienza di tale proposta ai fini del conseguimento degli interessi istituzionali da perseguire;

DATO ATTO che l'offerente (sponsor) S.S.D. Hermada S.r.l.:

- risulta iscritto nel Registro delle Imprese di Frosinone-Latina con numero di iscrizione e codice fiscale 80006480596, partita Iva 01422460590 ed al R.E.A. con il n. LT-311780 del, come da dichiarazione del Presidente Maurizio Scalambra (prot. n. 92738/I del 04/12/2025), da verbale di assemblea straordinaria Rep. n. 24150, raccolta n. 15820, registrato a Latina il 02/07/2024 al n. 10061 – Serie 1T, Avv. Lucio Nastri (prot. n. 46818/I del 16/06/2026), e visura camerale, agli atti dell'ufficio;
- non presenta finalità di lucro, come da espressa previsione statutaria della società (prot. n. 46818/I del 16/06/2026);
- ha reso, unitamente alla proposta, idonee dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con il Comune di Terracina;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94, 95, 97 e 98 del decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e l'insussistenza di condizioni considerate dalla normativa vigente pregiudizievoli o limitative della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, recante prot. n. 44975/I del 09/06/2026;

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore economico S.S.D. HERMADA A RL, con sede in Via Cesare Battisti Campo Sportivo Terracina (LT) 04019, Cod. Fisc. 80006480596, a seguito di acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), numero di protocollo INPS_49639212 del 25/02/2026 avente validità fino al 25/06/2026;

RILEVATO che, sotto l'aspetto della documentazione contabile, le sponsorizzazioni, diversamente dalle erogazioni liberali, rappresentano un contratto atipico a titolo oneroso consensuale che è rilevante ai fini IVA, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. i) del DPR 633/1972 secondo cui *"gli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività: i) pubblicità commerciale"*;

RITENUTO:

- di accogliere favorevolmente e in via diretta la suddetta proposta di sponsorizzazione spontanea pervenuta dalla S.S.D. Hermada S.r.l. con nota prot. n. 43215/I del 03/06/2026, conformemente alle previsioni dell'art. 18, comma 5, del vigente Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni;
- pertanto, di approvare l'allegato schema di contratto di sponsorizzazione, da ritenere parte integrante del presente provvedimento, disciplinante gli elementi essenziali del rapporto con lo sponsor;
- di precisare che l'importo derivante dalla sponsorizzazione verrà imputato sul capitolo di entrata 1011 (proventi da sponsorizzazioni) del Bilancio del corrente esercizio finanziario, e sul corrispondente capitolo in uscita 1202 (reimpiego da sponsorizzazione);

DATO ATTO che:

- il contratto di sponsorizzazione verrà stipulato secondo gli elementi essenziali di base definiti dall'art. 6 del Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni;
- il contratto è approvato e contestualmente stipulato in forma di scrittura privata, con sottoscrizione del dirigente e dello sponsor in pari data, soggetta a registrazione in caso d'uso;
- tutte le prestazioni oggetto della sponsorizzazione dovranno essere assicurate da soggetti in possesso di adeguate qualificazioni ai sensi della normativa vigente;

VISTI:

- il Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025, con cui l'Autorità ha disposto la proroga *sine die* per l'acquisizione del CIG tramite l'interfaccia web della Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2023;
- la delibera n. 524 del 22 dicembre 2025, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha delineato il quadro economico e operativo dei contributi obbligatori per l'anno 2026, che prevede l'esenzione totale dal pagamento per tutte le procedure al di sotto dei 40.000 euro;

DATO ATTO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il CIG: **BC0E26E02E** tramite la Piattaforma Contratti Pubblici – PCP;

RICHIAMATO l'art. 24 del Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni, e in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale *“I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel P.E.G. ad inizio anno, o durante l'anno con variazione, nel rispetto dell'ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata e in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.”;*
- il comma 4, che dispone *“Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all'Iva e la fatturazione del Comune allo sponsor di pari importo, sempre soggetto ad Iva, per il valore della promozione di immagine fornita dallo sponsor.”;*

VISTE le disposizioni della Circolare 27/E del 07 novembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla non applicabilità del regime di *split payment* per le operazioni permutative;

ATTESO che i proventi di entrata/risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni sono previsti al capitolo di entrata 1011 e al corrispondente capitolo di spesa 1202 del bilancio E.F. 2026;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1238 del 17/06/2026 recante ad oggetto *“Variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. – Settore Contenzioso - Settore Eventi Sport e Turismo”*, con cui è stata prevista nei capitoli di interesse la capienza necessaria per la presente procedura;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2026 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2026-2028;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07/04/2026 con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 12/05/2025, con cui è stato approvato il Rendiconto sulla gestione dell'Ente relativo all'esercizio 2024;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 24/02/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 01/07/2025, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2025 – 2027;

VISTI:

- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente e lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e le relative competenze e attività assegnate ai Settori;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici) e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 134;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e ss.mm.ii.;
- il disposto del punto 5.1 del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria ("Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa"), come riportato dall'allegato 4/2 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii. e, in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

VISTI, altresì:

- il Decreto Sindacale n. 6 del 27/02/2026 con il quale è stato conferito alla sottoscritta Dirigente l'incarico dirigenziale e correlativa responsabilità tecnico - gestionale della Direzione del Dipartimento V (Area Welfare, Cultura e Beni Culturali, Sport, Turismo ed Eventi, Contenzioso);
- la Determinazione dirigenziale n. 444 del 05/03/2026, con la quale alla Dott.ssa Giancarla Sacchetti è stato conferito l'incarico di Elevata Qualificazione, con il sotteso incarico di Capo "Settore Cultura e Beni Culturali" e con il sotteso incarico *ad interim* di Capo "Settore Eventi Sport e Turismo";
- la declaratoria di completezza istruttoria del Capo Settore Eventi, Sport e Turismo, resa ai sensi e per gli effetti della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., acclarata al prot. n. 47511/Int del 17/06/2026, allegata alla presente ma non ostesa alla pubblicazione;

ATTESTATA la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell'art.147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- che il presente provvedimento non comporta oneri di natura economica a carico dell'Ente;
- che il responsabile del procedimento è il Capo Servizio Sport Dott.ssa Roberta Carlot;
- che non sussistono conflitti di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, compresa l'assenza di vincoli di parentela con il contraente ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 e dell'art. 6 del DPR n. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo dell'Ente;
- che il presente provvedimento incorre negli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **di RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui costituiscono motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 241/1990;
2. **di APPROVARE** la proposta di sponsorizzazione tecnica pervenuta dalla S.S.D. HERMADA S.r.l., con sede legale in Terracina (LT) Via Cesare Battisti Campo Sportivo snc – frazione Borgo Hermada, Cod. Fisc. 80006480596, P.Iva 01422460590, di cui al prot. n. 43215/I del 03/06/2026 e successiva integrazione prot. n. 44975/I del 09/06/2026 e prot. n. 46818/I del 16/06/2026, in premessa citati;
3. **di PRECISARE** che il valore totale stimato per detta sponsorizzazione tecnica ammonta ad € 3.150,00 (euro tremilacentocinquanta/00) oltre IVA 22%, senza ulteriori oneri di natura economica a carico dell'Ente;
4. **di APPROVARE** lo schema di contratto di sponsorizzazione tecnica allegato al presente atto, del quale forma parte integrante e sostanziale, disciplinante le condizioni e le modalità di esecuzione della sponsorizzazione, ai fini della sottoscrizione con il sopra citato "sponsor", con riserva di apportare modifiche allo stesso nelle parti non sostanziali qualora ritenuto necessario;
5. **di DARE ATTO** che il contratto è approvato e contestualmente stipulato in forma di scrittura privata, con sottoscrizione del dirigente e dello sponsor in pari data;
6. **di DARE ATTO** che, con la sottoscrizione del suddetto contratto, l'Amministrazione comunale, a fronte della sponsorizzazione ricevuta, si impegna a dare visibilità allo sponsor nei canali istituzionali del Comune di Terracina, nelle pagine web dedicate alla promozione dell'evento "Nostalgia 90", nonché nelle ulteriori forme di comunicazione on-line ed off-line previste (stampa, conferenze ecc.) relative alla manifestazione in oggetto;
7. **di ACCERTARE** il provento/corrispettivo da sponsorizzazione tecnica sul capitolo di entrata 1011 del bilancio E.F. 2026, per l'importo complessivo di € 3.843,00 inclusa IVA 22%, pervenuto dalla S.S.D. Hermada S.r.l., Cod. Fisc. 80006480596, P.Iva 01422460590, dando atto che l'operazione produce anche un effetto di risparmio di spesa per l'Ente;
8. **di IMPEGNARE** la relativa spesa sul capitolo 1202 del bilancio E.F. 2026, per il corrispondente importo di € 3.843,00, a favore della S.S.D. Hermada S.r.l., Cod. Fisc. 80006480596, P.Iva 01422460590, con idoneo giro contabile tra i capitoli, attesa l'assenza di esborso di denaro per l'operazione in oggetto;
9. **di DARE ATTO**, ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs. n.118/2011 – allegato n. 4/2, che l'esigibilità delle obbligazioni giuridiche riferite all'impegno di spesa per l'anno 2026 verrà a realizzarsi entro il 31/12/2026;
10. **di DARE ATTO** che, al fine di rendere effettiva la sponsorizzazione tecnica, il Comune emetterà fattura per il valore della promozione d'immagine fornita, pari ad € 3.843,00 inclusa IVA al 22%, e lo sponsor emetterà contestualmente fattura, di pari importo, per il valore delle prestazioni/forniture eseguite;
11. **di RINVIARE**, pertanto, la relativa liquidazione a successivo provvedimento, da adottare a seguito della doppia fatturazione/contabilizzazione dell'operazione permutativa;
12. **di DARE ATTO** che per la sponsorizzazione tecnica in argomento è stato acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il **CIG BC0E26E02E**;

13. **di TRASMETTERE** allo sponsor l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000;

14. **di ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

15. **di DARE ATTO** che il presente provvedimento:

- è trasmesso al Dirigente del Dipartimento Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile e per gli adempimenti di cui all'art. 79 del vigente Regolamento di Contabilità;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra;
- va pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio on line del Comune di Terracina ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013.

Terracina, data della firma digitale

Il Dirigente

Dott.ssa Immacolata Pizzella (*)

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153 del D. Lgs.vo 267/2000.

Terracina, data della firma digitale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Ada Nasti (*)

(*) il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 3 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82.